

Legge Regionale 24 gennaio 2006, n. 1

*Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*

Deliberazione di Consiglio Regionale 24 gennaio 2012, n. 3

**PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE**

**PRAF (2012-2015)**

Schede di misura annualità 2017

approvate

Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”

## Scheda di attuazione PRAF – misura A.1.15 azione c

### **Codice misura:**

A.1.15

### **Titolo misura:**

Promozione di progetti di sviluppo zootecnico realizzati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le Regioni Lazio e Toscana

### **Titolo azione:**

Azione c: azioni finalizzate alla classificazione delle acque per la pesca dei molluschi bivalvi e degli echinodermi

### **Descrizione della azione:**

Con la presente azione la Regione Toscana può finanziare specifici progetti di intervento nel campo della filiera della acquacoltura, attuati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le Regioni Lazio e Toscana. I progetti, predisposti dal IZS ed approvati con atto del dirigente del Settore regionale competente, devono essere prioritariamente rivolti a completare il programma di classificazione per la pesca e l'allevamento dei molluschi bivalvi e degli echinodermi (delibera G.R. 899/2012) già precedentemente svolto attraverso la Legge regionale 66/2005. Nel corso del 2016 è stato presentato un progetto da parte dell'IZS; il progetto, da realizzarsi nel corso delle annualità 2016 e 2017, è stato approvato con Decreto dirigenziale n. 14108/2016. A fronte di un costo di 48.000,00 euro sono state assegnate risorse pari ad euro 28.000,00 rimandando l'eventuale assegnazione delle risorse rimanenti alla verifica della loro disponibilità sul bilancio regionale. Il progetto approvato prevede che le azioni progettuali da realizzare in presenza di risorse aggiuntive riguardano essenzialmente le analisi di monitoraggio, le attività di campionamento, l'acquisizione ed il mantenimento di apparecchiature per la misurazione dei parametri analitici in situ (se previsti).

Con la presente azione si intende garantire la completa attuazione del progetto approvato con decreto dirigenziale n. 14108/2016.

### **Beneficiari:**

Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Lazio e la Toscana istituito con Legge Regionale 29 luglio 1999, n. 44.

### **Limitazioni e condizioni specifiche di accesso**

-

### **Forma del sostegno**

La misura consiste nel completamento del finanziamento del progetto presentato dall'IZS nel corso del 2016 e approvato con D.D.14108/2016, attraverso l'utilizzo di risorse pari a 20.000,00 euro. L'erogazione del contributo, fino a un massimo del 100% delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, sarà effettuata secondo le modalità sotto indicate. In caso di cofinanziamento pubblico/privato il finanziamento regionale può concorrere, insieme alle altre fonti finanziarie, al raggiungimento del contributo complessivo massimo del 100%. Può essere erogato un anticipo fino al 90% del contributo ammesso.

### **Priorità**

-

### **Spese ammissibili**

Sono ammissibili a finanziamento unicamente le spese individuate e preventivate nel progetto approvato dalla Amministrazione regionale.

### **Responsabile del procedimento**

Settore faunistico-venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare

***Modalità attuative e scadenze***

Il Settore Regionale responsabile del procedimento procede ad assegnare le risorse necessarie al completamento del progetto di classificazione delle acque ai fini della pesca dei molluschi bivalvi e degli echinodermi presentato nel 2016 dall'istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana e approvato con D.D. 14108/2016.

Il Settore Responsabile, assegna le risorse all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. La liquidazione del contributo, che può essere autorizzata anche per stadi di avanzamento, è effettuata da ARTEA su indicazione della struttura responsabile della misura. Come sopra riportato l'IZS può chiedere un'anticipazione pari al 90% del contributo complessivamente riconosciuto e assegnato.

## Scheda di attuazione PRAF - misura A.1.19 azione a

### **Codice misura**

A.1.19

### **Titolo misura**

Erogazione di indennizzi per la salvaguardia dei redditi dagli eventi climatici avversi e dalle calamità naturali riconosciute e ritenute ammissibili ai sensi del D. Lgs. 102/2004.

### **Titolo azione**

Azione a: Indennizzi per eventi climatici avversi e calamità naturali

### **Descrizione della azione**

Con la presente misura vengono erogati gli indennizzi previsti dal D. Lgs. 102/2004 relativamente agli eventi calamitosi riconosciuti attraverso l'iter procedurale indicato dallo stesso D. Lgs. e dalla relativa nota esplicativa del Ministero delle Politiche Agricole (prot. n. 102204 del 15/07/2004).

La presente misura si attua pertanto alla conclusione dell'iter di riconoscimento della calamità e della ripartizione dei fondi relativi da parte del Ministero alle Regioni. Sono pertanto fatte salve tutte le procedure preliminari alla erogazione dell'indennizzo.

### **Beneficiari**

Imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese.

### **Limitazioni e condizioni specifiche di accesso**

Possono beneficiare degli interventi compensativi le imprese ricadenti nelle aree colpite da calamità riconosciute che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile e che abbiano presentato domanda all'ufficio provinciale competente per territorio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di riconoscimento della calamità.

La Regione Toscana può stabilire che la presentazione delle suddette domande avvenga attraverso il sistema informativo ARTEA.

Tali domande devono essere state ammesse con specifico atto dell'ufficio territoriale regionale competente a seguito della procedura di istruttoria.

### **Forma del sostegno**

Le forme di indennizzo sono quelle previste dal capo II, art. 5, comma 2 lett. a - b - c e comma 3 del D.Lgs. 102/2004 secondo quanto definito dall'ufficio territoriale regionale competente sulla base delle domande ammesse.

L'importo spettante determinato in fase d'istruttoria sarà liquidato proporzionalmente alle risorse rese disponibili da parte del Ministero delle Politiche Agricole attraverso il Fondo di Solidarietà Nazionale.

In caso di disponibilità finanziaria la Regione può incrementare detto fondo con ulteriori risorse.

### **Priorità**

-

### **Spese ammissibili**

-

### **Responsabile del procedimento.**

Per la ripartizione dei fondi agli uffici territoriali regionali competenti il responsabile del procedimento è il Settore "Forestazione. Usi Civici. Agroambiente".

Per l'istruttoria delle domande e l'assegnazione ai beneficiari il responsabile del procedimento è l'ufficio territoriale regionale competente.

### **Modalità attuative e scadenze**

Successivamente alla ripartizione delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale da parte del Ministero, il Settore responsabile del procedimento comunica agli uffici territoriali regionali competenti interessati dalle

calamità le risorse assegnate in proporzione al danno richiesto dagli uffici territoriali stessi, sulla base delle domande presentate da parte delle aziende danneggiate, rispettando comunque la ripartizione stabilita dal MiPAAF per le diverse tipologie di danno.

Per eventuali risorse aggiuntive, da erogare anticipatamente rispetto alla ripartizione ministeriale, il Settore responsabile del procedimento potrà ugualmente procedere alla ripartizione in proporzione a quanto richiesto dagli uffici territoriali regionali competenti sulla base delle domande ammissibili presentate da parte delle aziende danneggiate;

Gli importi sono suddivisi fra indennizzi in conto capitale e agevolazioni creditizie (conto interessi).

Per gli indennizzi in conto capitale gli uffici territoriali regionali competenti assegnano le risorse disponibili agli aventi diritto proporzionalmente all'entità del danno riconosciuto in sede istruttoria e alle risorse disponibili; predispongono ed approvano con proprio atto l'elenco delle aziende beneficiarie e danno mandato ad ARTEA di liquidare gli importi determinati con le procedure di cui sopra alle aziende stesse, entro il limite degli stanziamenti loro assegnati. Di tale trasmissione ne viene portato a conoscenza il Settore competente della Regione.

Per le agevolazioni creditizie (conto interessi) gli uffici territoriali regionali competenti determinano in fase istruttoria della domanda l'ammontare del prestito agevolato e del relativo contributo in conto interesse attualizzato concedibile in funzione della assegnazione.

Gli uffici territoriali regionali competenti emettono un nulla osta alla concessione delle agevolazioni in argomento contenente gli importi sopraindicati dandone contestuale comunicazione agli aventi diritto, all'Istituto di credito scelto dal beneficiario ed al Settore competente della Regione.

I nulla osta hanno un periodo di validità di 12 mesi dalla data del rilascio.

Gli uffici territoriali regionali competenti provvedono a trasmettere all'Istituto di Credito anche le presenti procedure al fine di assicurarne la più efficace attuazione.

L'Istituto di credito, su richiesta dell'interessato, anticipa al beneficiario l'indennizzo in conto interesse attualizzato limitatamente a quanto indicato nel nulla osta sopra indicato considerando la cifra indicata come concorso al contributo regionale in conto interessi la cifra massima erogabile.

L' Istituto di credito provvede per la richiesta di liquidazione di quanto dovuto alla rendicontazione agli uffici territoriali regionali competenti del prestito concesso entro 3 mesi dalla erogazione dello stesso utilizzando le modalità definite con Decreto Dirigenziale del Settore responsabile del procedimento ed allegando il nulla osta.

A seguito della verifica della rendicontazione gli uffici territoriali regionali competenti danno mandato ad ARTEA di liquidare l'importo previsto all'Istituto di Credito, mediante propria determinazione e successivo inserimento nel sistema informativo ARTEA.

## Scheda di attuazione PRAF - misura D.2.4 azione b

### **Codice misura**

D.2.4

### **Titolo misura**

Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi

### **Titolo azione**

Azione b: Contributi ai soggetti convenzionati;

### **Descrizione della azione**

Con la presente misura, la Regione Toscana provvede all'organizzazione e al coordinamento del sistema regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, per la tutela del patrimonio boschivo, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti convenzionati: Volontariato, Corpo Forestale dello Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

### **Beneficiari**

Volontariato, Corpo Forestale dello Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

### **Limitazioni e condizioni specifiche di accesso**

-

### **Forma del sostegno**

Contributo erogato sulla base degli atti convenzionali stipulati.

### **Priorità**

-

### **Spese ammissibili**

Sono ammesse a finanziamento le spese relative a interventi nell'ambito AIB così come individuati dall'art. 71 della L.R. 39/00.

### **Responsabile del procedimento.**

Il Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente, è il settore responsabile dell'assegnazione delle risorse.

### **Modalità attuative e scadenze**

-

## Scheda di attuazione PRAF – misura D.2.5 azione a

### **Codice misura**

D.2.5

### **Titolo misura**

Attività di informazione sui prodotti secondari del bosco

### **Titolo azione**

Azione a - Interventi di informazione ed educazione

### **Descrizione della misura**

Con questa misura vengono finanziati interventi di informazione/educazione rivolti ai raccoglitori occasionali di funghi secondo gli obiettivi della L.R. 16/99 e s.m. e i. e la realizzazione di attività mirate alla conoscenza, valorizzazione e tutela dei funghi epigei e degli altri prodotti secondari del bosco .

### **Beneficiari**

Coordinamento Micologico Regionale, Enti competenti ai sensi della L.R. 39/00, Associazione Gruppi micologici Toscani (AGMT).

### **Limitazioni e condizioni specifiche di accesso**

Vengono finanziate attività di informazione/educazione rivolte alla cittadinanza e in particolare agli studenti delle scuole primarie. Le iniziative riguardano la raccolta dei funghi e degli altri prodotti del sottobosco, la tutela dell'ambiente forestale, la valorizzazione dei prodotti del sottobosco di provenienza locale. Vengono altresì finanziate la realizzazione di eventi e materiale illustrativo sui prodotti secondari del bosco destinati alla cittadinanza ed alle scuole, la realizzazione di interventi informativi/educativi in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado.

### **Forma del sostegno**

Contributo fino al 100% della spesa ammissibile.

### **Priorità**

La misura finanzia prioritariamente i programmi di educazione/informazione rivolti agli studenti delle scuole primarie.

### **Spese ammissibili**

Sono ammesse a finanziamento le spese relative alla realizzazione degli interventi.

### **Responsabile del procedimento.**

Settore "Forestazione. Usi civici. Agroambiente"

### **Modalità attuative e scadenze**

Il Settore "Forestazione. Usi civici. Agroambiente" approva un avviso per la raccolta dei progetti di informazione/educazione. Il settore redige una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e assegna le risorse sulla base della disponibilità finanziaria.

A seguito della realizzazione del progetto i beneficiari presentano una relazione corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute. Il settore "Forestazione. Usi civici. Agroambiente" dà mandato ad ARTEA di pagare.

## Scheda di attuazione PRAF – misura F.1.21 azione a

### **Codice misura**

F. 1.21

### **Titolo misura**

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà.

### **Titolo azione**

Azione a: Stipula convenzioni con centri specializzati di recupero e cura della fauna selvatica in difficoltà.

### **Tipologia di intervento**

La misura si configura quale intervento non prevedibile in quanto risponde ad esigenze derivanti dal riordino istituzionale attuato con la legge regionale 22/2015. Con Delibera n. 810 del 1/08/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le aziende sanitarie locali hanno il compito di provvedere alla progettazione e al coordinamento delle procedure di affidamento del servizio di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma in difficoltà di cui al comma 1 dell'art. 38 della l.r. 3/1994 avvalendosi di ESTAR. Le predette procedure, non si sono ancora concluse con l'individuazione di un aggiudicatario, per cui il servizio in questione non risulta ancora attivo secondo quanto disposto nella Delibera n. 810/2016.

### **Obiettivi specifici**

La misura è coerente con il seguente obiettivo specifico:

- Migliorare, gestire e conservare il patrimonio genetico e la biodiversità vegetale e animale.

### **Descrizione della misura**

A seguito del riordino istituzionale attuato con la legge regionale 22/2015 la Regione Toscana esercita tutte le funzioni in materia faunistica e venatoria. La titolarità di queste funzioni, fino al 31.12.2015 di competenza delle province, comprende anche le attività inerenti il soccorso di fauna selvatica in difficoltà. Negli ultimi anni si stanno verificando con sempre maggiore frequenza, su tutto il territorio regionale, casi di reperimento di fauna selvatica in difficoltà per varie cause, compresi i casi di coinvolgimento in incidenti stradali. La legge regionale 3/1994 all'art. 38, così come modificato dalla legge regionale 20/2016, prevede che la Regione provveda al ricovero della fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinari e di provvedere alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione.

Ritenuto necessario, nelle more della realizzazione di un sistema di soccorso della fauna in difficoltà omogeneo su tutto il territorio regionale definito in collaborazione con l'Assessorato alla salute con Delibera n. 810/2016, provvedere alla stipula di convenzioni con i centri di soccorso per la fauna e i servizi veterinari ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 3/1994.

A tal fine il Settore "Attività faunistica-venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" può stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà.

### **Descrizione dell'azione**

Proseguire il rapporto convenzionale con i centri specializzati nel recupero fauna in difficoltà e con i servizi veterinari, a suo tempo già stipulate dalle province toscane che la Regione toscana ha stipulato nel mese di giugno 2016 con i medesimi centri prorogandole al 30/06/2017.

### **Beneficiari**

Centri per il recupero della fauna in difficoltà dislocati nel territorio regionale e i servizi veterinari.



***Limitazioni e condizioni specifiche di accesso***

La stipula delle convenzioni è disposta solo con i centri specializzati di recupero fauna o con i servizi veterinari come disposto dall'art. 38 della legge regionale 3/1994.

***Forma del sostegno***

Il sostegno è concesso sotto forma di stipula delle convenzioni.

***Priorità***

-

Spese ammissibili

-

***Responsabile del procedimento***

Settore “Attività faunistica-venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare”.

***Modalità attuative e scadenze***

Il settore procede alla proroga delle convenzioni con i centri per il recupero della fauna in difficoltà dislocati nel territorio regionale stipulate nel mese di giugno 2016. Il settore procederà al pagamento a seguito della presentazione delle rendicontazioni dei servizi svolti.

## Scheda di attuazione PRAF – misura F.1.26 azione a

### **Codice misura**

F. 1.26

### **Titolo misura**

Attività istituzionale relativa alla gestione della pesca nelle acque interne per le competenze attribuite dalla l.r. 7/2005.

### **Titolo azione**

Azione a: Sostegno all'attività istituzionale relativa alla gestione della pesca nelle acque interne.

### **Tipologia di intervento**

La misura si configura quale intervento non prevedibile in quanto risponde ad esigenze derivanti dal riordino istituzionale attuato con la legge regionale 22/2015. Fino al 31.12.2015 le competenze in materia di pianificazione delle acque interne e della gestione delle risorse ittiche erano esercitate dalle Province. A seguito del riordino la Regione è competente ad approvare il piano regionale per la pesca nelle acque interne che è lo strumento programmatico con il quale la Regione assume iniziative e detta indirizzi al fine di perseguire l'obiettivo primario di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche e assicurarne la corretta fruibilità nel pieno rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici.

### **Obiettivi specifici**

La misura è coerente con il seguente obiettivo specifico:

- Migliorare, gestire e conservare il patrimonio genetico e la biodiversità vegetale e animale.

### **Descrizione della misura**

Il piano regionale per la pesca nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 7/2005, contiene la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici, i criteri per la realizzazione degli istituti, la misura dei prelievi per la pesca, l'individuazione delle specie ittiche alloctone e che necessitano di contenimento o riduzione.

Ai fini della predisposizione del piano per la pesca nelle acque interne e dei monitoraggi tecnico-scientifici necessari per la verifica dell'andamento del piano stesso, è necessario disporre di conoscenze con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- specie ittiche e criteri di gestione;
- elenco delle specie presenti generale e diviso per bacino/distretto;
- criteri di gestione delle singole specie;
- elenco e distribuzione specie alloctone;
- elenco delle specie presenti generale e diviso per bacino/distretto;
- modalità di gestione delle singole specie alloctone.

L'Università di Firenze - Dipartimento di Biologia, ha svolto e svolge attività di studio e ricerca sull'ecologia degli ambienti acquatici e sulla conservazione della fauna ittica anche tramite attività di monitoraggio delle popolazioni ittiche nonché dei criteri e delle modalità di gestione delle singole specie.

Si rende necessario attivare una collaborazione con l'Università di Firenze – Dipartimento di biologia tramite la stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 241/1990.

### **Descrizione dell'azione**

La misura prevede la stipula di un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990.

### **Beneficiari**

Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze.

### **Limitazioni e condizioni specifiche di accesso**

-

***Forma del sostegno***

-

***Priorità***

-

***Responsabile del procedimento***

Settore “Attività faunistica-venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare”.

***Modalità attuative e scadenze***

La Giunta con delibera approva lo schema di accordo con l'Università di Firenze – Dipartimento di Biologia nel quale sono definiti le modalità e i termini della collaborazione. Il Settore “Attività faunistica-venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare” provvede ad assegnare il contributo all'Università e a dare mandato ad ARTEA di provvedere al pagamento.